

segue.

Art. 1

L'Amministrazione di Ponti, Strade, Acque, e Selve assumerà il titolo d'Intendenza generale di Ponti, Strade, Acque, e Selve.

2°

Un numero d'Ingegneri civili sarà aggiunto al Corpo Reale del Genio Militare e formerà una classe del medesimo Corpo sotto gli ordini del Comandante del suddetto Nostro Corpo Reale del Genio, e sotto la superiore direzione del Nostro Primo Segretario di Guerra, e Marina.

3°

Il Servizio si farà contemporaneamente dal genio Militare e dal genio Civile sotto la direzione generale dell'Intendenza di Ponti, Strade, Acque, e Selve.

4°

Sarà formato un Consiglio di Ponti, Strade, Acque, e Selve composto del Nostro Primo Segretario di Stato per gli affari interni, del Nostro Primo Segretario di Guerra, e Marina, fra i quali il più Anziano avrà la presidenza del Generale delle finanze, del Comandante il Corpo del Genio, dell'Intendente Generale suddetto, di due Ufficiali del genio Militare e di due Ufficiali del genio Civile. Il Primo Segretario di Stato dell'Intendenza Generale, sarà il segretario del Consiglio. Il Consiglio è incaricato d'esaminare annualmente sotto il rapporto d'Arte il piano generale de' lavori da eseguirsi, tanto per le opere conservatorie, come per quelle di nuova costruzione, e il detto piano sarà presentato al Consiglio dall'Intendente Generale. Il Consiglio parimente esaminerà sotto il medesimo rapporto, e ripartitamente qualunque progetto di lavoro da eseguirsi nel corso dell'anno, e spiegherà alla maggioranza de' voti il suo parere, sopra la maggiore, o minore convenienza di ciascun modo d'esecuzione, che sarà proposto. Il Presidente del Consiglio sottoporrà alla Nostra approvazione il risultato de' sopraccennati esami.

5°

Per la formazione dell'annuo Bilancio, e sua approvazione, come pure per la solennità de' contratti, e regolarità delle spese, continueranno ad osservarsi i veglianti regolamenti.